



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice EVANGELISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Abrogazione del divieto di *reformatio in peius* nel processo d’appello
in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo della proposta di legge atto Camera n. 4239 presentata nella scorsa legislatura alla Camera dal gruppo MoVimento Cinque Stelle, che in questa sede si intende espressamente richiamare, per la sua persistente attualità, anche nella relazione espositiva. L'articolo 597, comma 3, del codice di procedura penale, fissa il limite al sindacato del giudice d'appello, che, secondo il dettato del codice, non può, di fatti, irrogare una pena più grave per specie o quantità o applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, o prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né

può revocare benefici. Nel solco del *favor rei* e del *favor impugnationis*, la giurisprudenza penale consente al giudice di secondo grado la sola facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave ma ciò non ha contribuito a frenare impugnazioni meramente dilatorie. Pertanto l'intento del presente disegno di legge è quello di evitare di avvalersi del ricorso in appello in modo strumentale e di consentire al contempo la riduzione del carico dei contenziosi pendenti nelle corti d'appello. L'articolo 1 del disegno di legge propone pertanto l'abrogazione del terzo comma citato mentre l'articolo successivo reca una disposizione transitoria. Se ne auspica, pertanto un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, abrogato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello e in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi altresì a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato depositato un atto di appello.

€ 1,00